



Data 25/05/2023

Protocollo N° 0284474 Class: H.400.03.1 Fasc2

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 378 del 30/09/2022 (G.U. n. 241 del 14/10/2022). **Chiarimenti sulla competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso di potenza fino a 100 kW.**

Alla Provincia di Belluno

PEC: [provincia.belluno@pecveneto.it](mailto:provincia.belluno@pecveneto.it)

Alla Provincia di Padova

PEC: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Alla Provincia di Rovigo

PEC: [ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

Alla Provincia di Treviso

PEC: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

Alla Città Metropolitana di Venezia

PEC: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

Alla Provincia di Verona

PEC: [provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)

Alla Provincia di Vicenza

PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Veneto

PEC: [anciveneto@pec.it](mailto:anciveneto@pec.it)

p.c. Alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa  
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

Alla Direzione Ricerca, Innovazione  
e competitività energetica

U.O. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni

L'art. 3 del Decreto Ministeriale in oggetto ha semplificato le procedure di autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso con potenza fino a 100 kW, mettendo in capo ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni dei suddetti impianti e facendoli rientrare nel regime dell'edilizia

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*

***Direzione Ambiente e Transizione Ecologica***

*Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434*

*pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http://www.regione.veneto.it*



libera (per quelli con potenzialità inferiore a 50 kW, profondità, se verticali, di 80 m e, se orizzontali, di 2 m dal piano campagna, e al servizio di edifici già esistenti senza che ne siano alterate le caratteristiche ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera c) o nella Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 (per quelli con potenzialità inferiore a 100 kW, profondità, se verticali, di 170 m e, se orizzontali, di 3 m dal p.c).

Al riguardo si evidenzia che, come noto, il comma 3 dell'art. 31 del vigente Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 107/2009 e ss.mm.ii. demanda alle Province il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedono movimentazione di acqua di falda, ai fini della protezione delle acque sotterranee.

Ciò premesso, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune amministrazioni provinciali e dei successivi approfondimenti condotti in collaborazione con gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, si ritiene opportuno fornire il seguente orientamento interpretativo al fine di garantire, nelle more dell'aggiornamento del PTA (i cui lavori sono stati avviati con DGRV n. 1690/2022), un'uniforme approccio dell'applicazione della norma di cui trattasi su tutto il territorio regionale.

Va altresì sottolineato che le novità introdotte dalla normativa sopravvenuta in materia di geotermia devono necessariamente integrarsi con le misure vigenti adottate dalla pianificazione regionale per quanto concerne la tutela della risorsa idrica con particolare riferimento a quella idropotabile.

Nel caso specifico in attuazione del PTA, la DGR 225/2016, recante "Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del PTA", prevede specifici criteri in caso di installazione di sonde geotermiche nei comuni ove sono presenti gli acquiferi tutelati ai sensi del medesimo articolo ed elencati negli allegati E1 ed E2 del Piano, indipendentemente dalla potenza dell'impianto: infatti, come evidenziato nelle suddette linee guida, le sonde geotermiche a circuito chiuso devono essere valutate "per la loro potenziale interferenza con la qualità delle acque di falda in relazione a possibili anomalie in sede di posa ed esercizio, nonché, in via secondaria, a modifiche termiche".

In tale contesto appare opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 le procedure semplificate per gli impianti in oggetto, fanno comunque salve:

- a) la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche per gli impianti che rientrano in regime di edilizia libera (vedasi art. 6, c. 11 del medesimo D. Lgs. 28/2011);
- b) le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti nonché i regolamenti edilizi vigenti per gli impianti a cui dovrà essere applicata la PAS (vedasi art. 6, c. 2 del medesimo D. Lgs. 28/2011). Ciascuno degli strumenti urbanistici sopraindicati dovrà comunque tenere conto della normativa e dalla pianificazione in materia di tutela della risorsa idrica comprese le norme previste dal Piano di Tutela Acque regionale.

Pertanto in attuazione del citato decreto ministeriale, sulla base della normativa regionale sovraordinata agli strumenti urbanistici comunali, nelle aree sottoposte a specifica tutela per le acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile (come individuate negli allegati E1 ed E2 del PTA) si ritiene che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche continui ad essere posta in capo alle Province, sia per gli impianti con potenza superiore ai 100 kW, sia per quelli con potenza inferiore alla medesima soglia.

Nei comuni ove non sono invece presenti acquiferi tutelati, non si può che confermare la competenza delle Province, per gli impianti con potenzialità superiore ai 100 kW, e quella dei Comuni, per gli impianti con potenzialità fino a 100 kW secondo le procedure stabilite dal D.M. in parola.

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*  
**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434  
pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Va infine ricordato che, ai sensi della DGR 225/2016, resta fermo il principio secondo cui l'acquifero va sempre considerato protetto per la porzione ricadente nella zona di rispetto come definita dall'art. 15 del PTA.

Distinti saluti

Il Direttore  
- dott. Paolo Giandon -  
(firmato digitalmente)

U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque

Il Direttore: ing. Diego De Caprio

P.O. Piani e programmi per la tutela delle acque - Acque sotterranee e acque marine:

dott.ssa Nicoletta Sanità – tel. 041 2792546 – e-mail: [nicoletta.sanita@regione.veneto.it](mailto:nicoletta.sanita@regione.veneto.it)

☞ 3.Piani\_Programmi\PTA\Pareri –Risposte a richieste sul PTA\COM\_Competenza sonde geotermiche circuito chiuso

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 30187 del 26/05/2023

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*  
**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**  
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434  
pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>

Cod. Fisc. 80007580279

**Codice Univoco Ufficio X343L6**  
P.IVA 02392630279